

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1785/05  
di Lilli Gruber (PSE)  
alla Commissione

Oggetto: Compatibilità della normativa italiana nel settore audiovisivo con il diritto comunitario della concorrenza

Visto il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 19 dicembre 2002 sull'assetto del sistema radiotelevisivo e della società RAI e l'indagine conoscitiva sul settore televisivo: la raccolta pubblicitaria (2004/IC/ 23) della stessa Autorità.

Richiamati l'urgenza di risolvere le situazioni denunciate dalla risoluzione del PE del 22 aprile 2004 (P5\_TA(2004)0373) e il fatto che, a un anno dall'adozione della stessa risoluzione, la Commissione non ha ancora dato seguito alle richieste sollevate dal Parlamento europeo; il fatto che il passaggio delle trasmissioni televisive alla modalità digitale terrestre rappresenta un'occasione irripetibile per un riassetto del contesto concorrenziale nel settore radiotelevisivo; il fatto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana nei documenti sopraccitati sostiene che il passaggio delle trasmissioni terrestri dalla tecnica analogica a quella digitale determini "il trasferimento dell'attuale duopolio nel mercato nazionale televisivo in tecnica analogica al futuro mercato della fornitura di reti per la trasmissione di programmi in tecnica digitale", peggiorando il duopolio televisivo in Italia sia dal punto di vista della concorrenza, sia dal punto di vista della regolamentazione delle licenze nel nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche.

A un anno dall'approvazione della legge italiana che disciplina le norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI (Legge Gasparri del 3 maggio 2004, n°112), potrebbe la Commissione verificare:

- se la definizione legislativa di "sistema integrato delle comunicazioni", quale unico mercato rilevante, non sia in contrasto con le regole comunitarie in materia di concorrenza e non renda impossibile una definizione chiara e certa del mercato di riferimento?

- se il "sistema di assegnazione delle frequenze" non costituisca una mera legittimazione della situazione di fatto e/o non impedisca l'ingresso di nuovi operatori sul mercato della televisione in Italia, violando così il diritto comunitario della concorrenza e che lo stesso sistema non sia in contrasto con il nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche ed in particolare con l'articolo 9 della Direttiva 2002/21/CE<sup>1</sup>, con l'articolo 7 della Direttiva 2002/20/CE<sup>2</sup>, le quali prevedono, fra l'altro, che l'attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si debba fondare su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali?

---

<sup>1</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

<sup>2</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag.21.